

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il contratto ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale presso i punti di prelievo ("Siti") del Cliente ("Cliente") e degli altri servizi accessori da parte di Enel Energia ("Fornitore").

1.2 Per la fornitura di energia elettrica il Fornitore si approvvigiona di energia di produzione nazionale, di energia di importazione e di cosiddetta energia CIP6 (di cui al D.M. 21.11.2000 relativo alla "Cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali da parte dell'Enel S.p.A. al Gestore della rete di trasmissione nazionale"), al fine di offrire condizioni vantaggiose ai propri clienti. Il Cliente non avanzerà ulteriori pretese nei confronti del Fornitore in relazione alle procedure di assegnazione di cui al D.M. 21/11/2000 e successive integrazioni e modifiche (cosiddetta energia CIP6) e/o dei relativi diritti, sia in relazione alle procedure di assegnazione della capacità d'interconnessione e/o dei relativi diritti, né in relazione a ulteriori benefici comunque previsti dalla emananda disciplina in materia.

1.3 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore provvederà a stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e distribuzione e di dispacciamento dell'energia elettrica e/o per il servizio di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.

1.4 Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO

2.1 Il contratto di fornitura si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente, attraverso il Modulo di Adesione ("MAdA"), accetta la proposta del Fornitore di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") ed alle Condizioni Tecniche Economiche ("CTE").

2.2 Resta inteso che la fornitura o le forniture sono in ogni caso condizionate:
- per la fornitura di energia elettrica alla circostanza che i Siti non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;

- per la fornitura di energia elettrica all'attivazione da parte dei distributori competenti, del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;

- per la fornitura di gas all'attivazione da parte dei distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;

- al completamento dei lavori nel caso gli stessi siano necessari per attivare la fornitura (allacciamento).

2.3 Nel caso di fornitura sia di energia elettrica che di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture, entrambe richieste dal Cliente, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni alla medesima relativa, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.

2.4 In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di Siti, qualora le condizioni di cui all'art. 2.2 si verificassero solo per una parte degli stessi, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi.

2.5 In ogni caso l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione di una fornitura per almeno un Sito ("Data di efficacia").

2.6 L'attivazione della fornitura o delle forniture avverrà alla data di disponibilità all'attivazione, indicata dal cliente, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto per l'energia elettrica e dei servizi di trasporto e distribuzione del gas, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.

2.7 Il Contratto è a tempo indeterminato.

2.8 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambio fornitore, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, anche per il tramite del nuovo fornitore, con termine di preavviso di tre mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diversa pattuizione contenuta nel documento di cui successivo punto 3.1.

In caso di recesso inviato al Fornitore direttamente dal Cliente relativamente alla fornitura di gas, il Fornitore, a partire dalla scadenza del periodo di preavviso, si riserva di applicare ai prelievi di gas effettuati le condizioni previste dalle Delibere AEEG n. 229/01 e 138/03 e successive modifiche ed integrazioni fino all'attivazione della fornitura con un nuovo fornitore.

In ogni caso il Cliente può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, per cessazione della fornitura con termine di preavviso pari a un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.

Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, il Fornitore, per ciascun mese di mancata fornitura, si riserva di fatturare al cliente una penale pari 2,3 € per ogni kW di potenza disponibile relativamente alle forniture elettriche e di 7 €/cent mc per il consumo medio mensile stimato sulla base degli ultimi 12 mesi per le forniture gas, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2.9 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI

3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura e il relativo periodo di applicabilità sono indicati nelle Condizioni Tecniche Economiche ("CTE"). Il periodo di applicabilità decorre dalla Data di efficacia del Contratto.

3.2 Prima del termine di ciascuna periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, anche con nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle stesse e il relativo periodo di applicabilità, fermo restando che le variazioni comunicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione del Fornitore e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso. In tal caso il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. Il recesso avrà effetto allo scadere del termine di 60 giorni di cui sopra. In assenza di recesso, si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni. In mancanza di variazioni delle condizioni economiche in corso negli stessi termini, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente solo il nuovo periodo di applicazione se diverso dal precedente.

3.3 Per la fornitura di gas il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS pari a 38,52 mj/mc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall'AEEG) per l'ambito tariffario nel quale ricade la fornitura. Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente, b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell'AEEG contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79" e successive modifiche e integrazioni, detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato tabella 8 colonna A, di cui all'allegato A della succitata delibera dell'AEEG contenente il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi" e successive modifiche ed integrazioni; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Per le sole forniture relative a siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, tale corrispettivo non è dovuto in quanto di esso tiene conto il prezzo energia;

d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso supportato per l'energia prelevata comprensiva delle perdite, nel mese di riferimento presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel medesimo mese; e) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata delibera 111/06. f) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla delibera 278/07 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art. 20 della medesima delibera. g) A partire dall'anno 2011, all'energia prelevata dal cliente, ed alle relative perdite di rete, il fornitore si riserva di applicare un ulteriore corrispettivo per tenere conto degli oneri conseguenti alla applicazione del decreto legislativo 16 Marzo 1999 N.79 art.11, e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri per Certificati Verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al fornitore per il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi definito dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., inclusivo di eventuali oneri di transazione.

3.4 Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri di cui agli artt. 4, 14 e 15.

3.5 Qualora solo successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti che risultano al distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al distributore dandone comunicazione al Cliente.

In particolare nel caso in cui la fornitura risulti essere di tipo domestico ai consumi verranno applicati i prezzi dell'energia, nella versione monoraria, previsti dalle CTE per gli usi diversi da quelli domestici e da quelli di pubblica illuminazione. Troveranno inoltre applicazione tributi, imposte ed oneri fiscali relativi alle forniture per usi domestici e le relative condizioni economiche e contrattuali previste dalle Condizioni Generali di Fornitura per usi domestici disponibili anche sul sito www.enelenergia.it.

Il Cliente potrà in ogni caso recedere o scegliere una delle differenti offerte dedicate alla fornitura per usi domestici o - se del caso - per gli usi di pubblica illuminazione. Qualora ritenga non corretto il dato risultante al distributore il Cliente dovrà inviare tempestivamente al Fornitore una dichiarazione sostitutiva sull'uso della fornitura (con allegata copia di un documento di identità) conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso il Fornitore effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di attivazione della fornitura. Considerato in ogni caso che l'informazione relativa agli usi è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il cliente è tenuto ad informare tempestivamente il venditore, nel caso di assenza (o di perdita) dei detti dati per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore oltre ai corrispettivi ulteriori eventualmente previsti nelle CTE, gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.

ART. 4 - MANDATO ALLA CONNESSIONE

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera 333/07 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c. ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della delibera 348/07 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'allegato A della Delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo. Il Fornitore cesserà di dare corso alla richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.

ART. 5 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA DEL GAS (articolo specifico per la sola fornitura di gas)

5.1 All'atto dell'attivazione della fornitura, il distributore provvederà a rilevare la lettura.

5.2 Salvo quanto previsto all'art. 5.1, oltre alla modalità di lettura periodica a cura del distributore, il Cliente potrà provvedere all'autolettura del Contatore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati e con la medesima periodicità della fatturazione riportata all'art. 10. Il Fornitore si riserva la facoltà di effettuare la lettura del Contatore nel caso in cui non pervenga l'autolettura del Cliente nei termini sopraindicati, nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso e nel caso di cessazione della fornitura.

5.3 Il Fornitore comunica l'eventuale non attendibilità dell'autolettura comunicata dal Cliente per mezzo del sistema automatico di autolettura stesso.

5.4 Ai fini della fatturazione l'autolettura è considerata come lettura effettiva, tranne nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente o nel caso in cui abbia luogo al di fuori del termine indicato in fattura.

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

6.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo, rilevato a cura del Distributore oppure a cura del Fornitore ovvero comunicati dal Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura effettiva intesa anche ai sensi dell'art. 5.4, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero in base alle modalità d'uso del gas.

6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti resi disponibili dal distributore competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore competente in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia.

6.3 Qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi al servizio di dispacciamento di cui alla lett. b) del precedente art. 3.3, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare importi in acconto utilizzando i corrispettivi applicati nel mese precedente. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione. Con riferimento ai corrispettivi di cui alla lett. a) del precedente art. 3.3, il Fornitore fatturerà importi in acconto calcolati sulla base di un algoritmo che approssima al meglio le opzioni tariffarie applicate dal distributore competente. Il relativo conguaglio avverrà di regola con frequenza annuale.

6.4 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'energia elettrica, qualora gli stessi nelle CTE siano articolati per fasce orarie definite dal Fornitore (Fasce Contratto) e i consumi dei Clienti siano disponibili per fasce orarie diversamente definite dall'AEEG ai fini della disciplina del dispacciamento (Fasce AEEG), il consumo dei Clienti nelle Fasce Contratto verrà calcolato come nel seguito descritto. Il consumo in ciascuna Fascia Contratto è calcolato come media pesata dei consumi nelle Fasce AEEG, utilizzando come pesi i rapporti tra le ore di ciascuna Fascia AEEG contenute all'interno della Fascia Contratto e le ore complessive della stessa Fascia AEEG. Le ore delle Fasce Contratto e le ore delle Fasce AEEG sono convenzionalmente poste pari a quelle contenute all'interno dell'anno del calendario 2008. Per Fasce Contratto si intendono: le ore di picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20), e le ore di fuori picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 8 e week end), mentre per Fasce AEEG si intendono le fasce F1, F2, F3 come definite nella delibera 181/06 dell'AEEG. I pesi da applicare alle fasce F1, F2 e F3 (Fasce AEEG) per il calcolo del consumo da attribuire alle Fasce Contratto sono rispettivamente 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore di picco e 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore di fuori picco.

6.5 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale da parte del distributore competente.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS (articolo specifico per la sola fornitura di gas)

7.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattua-

